

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: DECRETO LIQUIDITA'

Il "Decreto Liquidità" ha introdotto una sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilato, dei contributi previdenziali / premi INAIL e dell'IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020.

Per l'operatività della sospensione ha rilevanza:

- *la dimensione del contribuente (ricavi / compensi 2019 non superiori / superiori a € 50 milioni);*
- *una diminuzione del fatturato / corrispettivi del mese di marzo / aprile 2020 (di almeno il 33% - 50%) rispetto a marzo / aprile 2019.*

SOSPENSIONE PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI

A favore dei soggetti:

- **esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- **con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al **9.4.2020**, ossia in generale **nel 2019**

è prevista la sospensione dei versamenti "*in autoliquidazione*"

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%**:

- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

- **ritenute alla fonte** di cui agli [artt. 23 e 24, DPR n. 600/73](#) (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **IVA;**
- **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.**

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020;**

ovvero

- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Soggetti con ricavi / compensi 2019 <u>non</u> superiori € 50 milioni	
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020
Soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori € 50 milioni	
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SPECIFICI SOGGETTI

Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:

- dall'[art. 8, DL n. 9/2020](#) (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);
- dall'[art. 61, DL n. 18/2020](#) (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, **impianti sportivi, palestre, piscine** e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / **soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.**);

il DL n. 23/2020 in esame dispone che "**restano ferme**" le sospensioni già previste.

Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono
nel periodo **2.3 - 30.4.2020**

relativi a:

- **versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex [artt. 23 e 24, DPR n. 600/73](#);
- **versamenti / adempimenti** connessi con i **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**.

Gli stessi potevano beneficiare anche della **sospensione del termine di versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo**, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

I **versamenti** oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi:

- in **unica soluzione entro l'1.6.2020** (il 31.5.2020 cade di domenica);

ovvero

- in forma rateizzata, **fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo. La prima rata scade l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le **federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera **fino al 31.5.2020**.

Per tali ultimi soggetti:

- i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un'unica soluzione **entro il 30.6.2020** ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020;
- l'IVA sospesa va versata entro l'1.6.2020.

Per questi specifici settori qualora si riscontri una riduzione del fatturato/corrispettivi dei mesi di marzo /aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se ricavi/compensi 2019 superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione.

In tal caso la sospensione opera anche con riferimento all'IVA in scadenza il 16/04 e il 18/05.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti
Dott.ssa Annabella Perucca